

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1073

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(FONTANA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993,
n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamen-
to del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1993.

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una breve proroga del comando relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di non pregiudicarne la funzionalità operativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 168 del 1989 e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua provvisoriamente a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 9 maggio 1989, n. 168, ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accorpando gli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione e l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Per garantire la funzionalità del nuovo Ministero, la stessa legge n. 168, all'articolo 19, nel determinare le modalità di inquadramento del personale interessato che risultava in servizio presso i predetti uffici al momento della data di entrata in vigore, ne ha previsto il collocamento in posizione di comando di diritto fino all'esito di tali procedure.

Poichè si stanno completando le procedure di inquadramento per le singole qualifiche funzionali con la registrazione da parte della Corte dei conti dei relativi provvedimenti, la Presidenza del Consiglio sta richiamando il personale che non ha

optato per il Ministero, che rischia la paralisi oltre che in alcuni servizi essenziali (portineria, centralino eccetera) in alcuni settori delicati quali la ricerca scientifica e tecnologica e le relazioni internazionali.

Poichè non si rende possibile procedere all'immediata copertura dei posti organici vacanti, considerati i tempi necessari per l'espletamento dei concorsi, espressamente autorizzati con disposizione contenuta nel succitato articolo 19, si rende necessario e improcrastinabile un urgente intervento legislativo che consenta per un periodo limitato la proroga del comando di diritto del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio, garantendo allo stesso i trattamenti economici in godimento.

Si allega il prospetto relativo alla situazione dei posti organici e alla relativa copertura. Non si è predisposta la relazione tecnica in quanto il provvedimento legislativo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INQUADRAMENTI NEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

QUALIFICA FUNZIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	INQUADRATI	POSTI RESIDUI
Ruolo ad esaurimento ..	-	15	-
9 ^a	50	49	1
8 ^a	60	10	50
7 ^a	138	138+13	-
6 ^a	75	2	73
5 ^a	133	87+1	45
4 ^a	52	14	38
3 ^a	42	10	32
Totali ...	550	325+14	239

Vacanze residue n. 211 (occorre, infatti, recuperare 28 posti dichiarati indisponibili).

QUALIFICHE DIRIGENZIALI	DOTAZIONE	POSTI RESIDUI
Primi dirigenti	14	18
Dirigenti superiori	10	6
Dirigenti generali	5+3 fuori ruolo	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO - FONTANA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO